

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

DGR N. 912/2022: STIPULA ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA ED I SOGGETTI ACCREDITATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO SANITARIE E SOCIALI PRESSO I CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA'.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva gli accordi contrattuali tra l'A.ULSS 9 Scaligera e gli enti accreditati per l'erogazione di prestazioni a carattere semiresidenziale a favore di persone con disabilità, per il periodo 01.07.2023-30.06.2025.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Premesso che la Regione Veneto:

- con Legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell'assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali;
- con DGR n. 739/2015 ad oggetto "Criteri per l'assegnazione alle Aziende ULSS e l'utilizzo di risorse in accentrata regionale relative al Fondo regionale per la Non Autosufficienza 2014. DGR 181/CR del 16 dicembre 2014", ha approvato il finanziamento di progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialità per persone con disabilità;
- con DGRV n. 740/2015 ha definito il contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni a carattere semiresidenziali nei centri diurni per disabili e la determinazione delle rette e della quota di rilievo sanitario delle stesse nonché, nell'allegato D, le modalità per la determinazione della retta nel caso di frequenza contemporanea a un centro diurno e ad una struttura residenziale extraospedaliera;
- con DGR n. 947/2017 ha stabilito le modalità per l'applicazione della metodologia di determinazione delle tariffe per i Centri Diurni approvata con DGR n. 740/2015;
- con DGR n. 1438 del 5/09/2017 ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Ulss e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta accreditate per persone con disabilità, che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie semiresidenziali;

Rilevato che la Regione Veneto con DGR n. 912/2022, recepita da questa Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. 1000 del 11.10.2022, è intervenuta altresì:

- ad approvare la definizione delle Unità di Offerta attive nel sistema della residenzialità e semiresidenzialità regionale coordinate con l'art. 34 del DPCM 12.1.2017, e il relativo sistema tariffario a valere dall'1.1.2022 (allegato A alla citata DGRV 912/2022);
- ad allineare la componente sanitaria definita dai LEA ex art. 34 del DPCM 2017 che interessa le risorse sanitarie per i servizi dei Centri Diurni e per le Comunità Alloggio, in sostituzione dei LEA del DPCM 2001 (DGRV 3972/2002), intervenendo a partire dal 01/01/2022 esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario creando le giuste condizioni per un lavoro sulla retta complessiva dei servizi che coinvolga anche i Comuni (per i Centri Diurni si tratta di un incremento complessivo della retta del 8,3%, che lascia invariata la quota di rilievo sociale dei Comuni ed interviene esclusivamente sulla quota di rilievo sanitario);

Preso atto che la sopra citata DGR n. 912/2022 ha disposto, altresì, di procedere ad una revisione degli accordi contrattuali

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco

sottoscritti tra le Aziende e gli enti gestori accreditati ai sensi della DGRV 1438/2017 con un contestuale allineamento delle scadenze al 30.6.2025;

Dato atto che con nota esplicativa a firma del Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali prot. n. 0578901 del 15/12/2022 Regione Veneto ha provveduto a fornire alcune indicazioni sulla predisposizione degli Accordi contrattuali in ottemperanza al DGR n. 1438/2017 e nell'ambito della DGR. n. 912/2022;

Rilevato che questa Azienda;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 590 del 16/07/2020, integrata dalla DDG n. 1087/2021, ha provveduto alla stipula degli accordi contrattuali con gli enti gestori delle strutture semiresidenziali per disabili, per il periodo 01.07.2020-30.06.2023, sulla base dello schema contrattuale allegato A di cui alla DGRV n. 1438/2017;
- con Deliberazioni del Direttore Generale n. 743 del 24.08.2017 ha approvato il "Regolamento per l'accesso ai servizi a sostegno della domiciliarità delle persone disabili: servizi semiresidenziali" che definisce procedure e criteri unici nell'intero ambito territoriale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per la costruzione delle graduatorie per l'accesso ai servizi semi residenziali per persone con disabilità, secondo criteri di appropriatezza ed equità;

Preso atto della necessità di procedere alla revisione degli accordi contrattuali approvati con la DDG n. 590 del 16/07/2020, integrata dalla DDG n. 1087/2021, stipulati con gli Enti gestori delle Unità di offerta semiresidenziali e di procedere all'approvazione dello schema di nuovo accordo contrattuale allegato (allegato 1), parte integrante e contestuale del presente atto, predisposto secondo il modello approvato con DGR n. 1438/2017 All. A), e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 912/2022 e dalla nota della Regione del Veneto prot. 0578901 del 15 dicembre 2022 "Nota esplicativa sulla predisposizione degli Accordi contrattuali in ottemperanza alla DGR n. 1438/2017 e nell'ambito della DGR n. 912/2022";

Ritenuto, altresì, di approvare la designazione del responsabile del Trattamento dei Dati (GDPR), secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (allegato 2) allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

Dato atto che tutte le Unità di offerta semiresidenziali (Allegato 3) sono inserite nei Piani di Zona territoriali, strumento di programmazione locale attuativa di quella socio-sanitaria regionale, integrata da una valutazione di sostenibilità economico finanziaria globale;

Precisato che la stipula dell'accordo contrattuale verrà posta in essere con gli Enti Gestori delle Unità di Offerta accreditate e sarà, inoltre, cura di questa Azienda acquisire idonea certificazione antimafia da parte degli erogatori privati al momento della stipula dell'accordo;

Accertato che l'Accordo contrattuale decorre dal 01.07.2023 al 30.06.2025, e che per quanto concerne la connessa programmazione economica, come stabilito dalla DGR n. 1728/2022 le quote sanitarie sono a carico del Fondo Non Autosufficienza mentre le quote sociali sono a carico del Bilancio sociale, sulla base delle deleghe in vigore;

Atteso che per quanto attiene le strutture extra regione e quelle site nella Regione del Veneto con sede extra ULSS 9, i rapporti contrattuali di riferimento saranno quelli sottoscritti dalle strutture medesime con le Aziende ULSS di competenza territoriale;

Vista la L.R. n. 22/2002;

Vista la DGRV n. 739/2015;

Vista la DGRV n. 740/2015;

Vista la DGRV n. 947/2017,

Vista la DGRV n. 1438/2017;

Vista la DGRV n. 912/2022;

Tutto ciò premesso;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco

2. di procedere, in esecuzione alla DGR n. 1438/2017 e alla DGR n. 912/2022, all'approvazione dello schema dell'accordo contrattuale (allegato 1) per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'A.ULSS 9 Scaligera e gli enti gestori accreditati per le Unità di Offerta semiresidenziali (Allegato 3), allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale, adeguandolo alle nuove disposizioni regionali, per il periodo 01.07.2023-30.06.2025 e comunque fino alla scadenza dell'accreditamento;
3. di approvare l'allegato Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di delegare il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale della sottoscrizione dei suddetti accordi, sulla base dello schema previsto dalla DGR 1438/2017, adeguato alle nuove disposizioni regionali;
5. di specificare che per quanto attiene le strutture extra regione e quelle site nella Regione del Veneto con sede extra ULSS 9, i rapporti contrattuali di riferimento saranno quelli sottoscritti dalle strutture medesime con le Aziende ULSS di competenza territoriale;
6. di stabilire che nell'ambito della programmazione locale spetta alle UU.OO.CC Disabilità e Non Autosufficienza il monitoraggio dei progetti personalizzati approvati in sede di UVMD, nonché le autorizzazioni degli inserimenti nelle strutture accreditate in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso assistenziale individualizzato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti programmati e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda nel rispetto delle indicazioni regionali;
7. di incaricare le UU.OO.CC. Disabilità e Non Autosufficienza e l'UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, di tutti gli adempimenti previsti e conseguenti al presente provvedimento;
8. di dare atto che i costi relativi al presente provvedimento saranno previsti, per l'area sanitaria, nei BEP anni 2023, 2024 e 2025 sulla base del finanziamento regionale del Fondo Non Autosufficienza, mentre per l'area sociale faranno carico alle risorse stanziare dai Comitati dei Sindaci valevoli per l'esercizio di riferimento in ordine alle risorse disponibili.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA E IL SOGGETTO ACCREDITATO EROGATORE DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona, Via Valverde n. 42, Partita IVA/Codice Fiscale _____, nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott.ssa Flavia Dal Bosco nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____

E

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto Accreditato) con sede legale a _____ Via _____ n. ____- C.F. _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla Legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

- l'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- *quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017 - Allegato A, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al Soggetto Accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita sulla base della DGRV n. 740/2015, della DGR 912/2022 e dalle disposizioni dei Comitati dei Sindaci;
- Il Soggetto _____ è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio:

- per l'Unità di offerta (U. di O.) _____ ubicata a _____ in Via _____ - di n. _____ posti letto in virtù _____ per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Nell' Unità di Offerta _____ accreditata, vengono erogate le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali rientranti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto

- ✓ delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per queste specifiche tipologie di Unità di Offerta;
- ✓ del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale, nonché dalle risorse afferenti al Bilancio di parte Sociale approvate dai Comitati dei Sindaci dei Distretti di competenza in base alla provenienza della persona con disabilità;
- ✓ dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto Accreditato

Il Soggetto Accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo: il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta Regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario e sociale;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto Accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;

- sistema informativo sanitario, sociosanitario e sociale (sistemi gestionali ATL@NTE e ARCIPELAGO), con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 2 bis – Altri interventi offerti dal Soggetto accreditato

Nell'ottica di promuovere il coinvolgimento attivo dei diversi soggetti e di generare partnership e collaborazione tra soggetti istituzionali e non del territorio, il Soggetto Accreditato può sviluppare soluzioni organizzative innovative e sperimentali per rispondere ai bisogni sociali ed educativi emergenti delle persone con disabilità all'interno di una cornice operativa condivisa con i competenti servizi dell'A.ULSS e ampliando in tal modo la gamma delle possibilità e dei servizi offerti.

Tali progettualità possono riguardare i servizi a sostegno della domiciliarità, percorsi abilitativi e socializzanti, la formazione, l'inclusione sociale e lavorativa.

I progetti individuali, approvati in sede di UVMD, saranno sostenuti secondo le forme e modalità previste dai diversi dispositivi regionali ed in relazione agli obiettivi ed attività che si intendono implementare.

Il Soggetto Accreditato istituzionalmente si impegna a predisporre e trasmettere all'Azienda ULSS entro il 31 gennaio di ogni anno, il **programma operativo** per l'anno in corso e una **relazione di verifica** delle attività svolte nell'anno precedente.

Tali programmi dovranno essere definiti e pianificati in modo coerente con i bisogni degli utenti accolti, gli obiettivi e le attività che si intendono realizzare nel corso dell'anno e le necessarie risorse.

Unitamente, dovrà essere trasmessa la relazione di verifica sull'andamento tecnico della gestione dei servizi e sui risultati ottenuti relativa all'anno precedente, da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente sul servizio reso.

Dovranno altresì essere predisposti annualmente i progetti personalizzati relativi a tutte le persone con disabilità inserite, evidenziando l'efficacia degli interventi attuati nella precedente annualità ed i risultati ottenuti.

Tali progetti dovranno essere caricati entro maggio di ogni anno nella cartella della Persona con Disabilità sul Portale [Atl@nte](#) alla voce "Progetti".

Ai fini di assicurare massima trasparenza nella gestione, il Soggetto Accreditato è tenuto a:

- registrare entro il giorno 10 del mese successivo le presenze e le assenze dei soggetti ammessi alla frequenza del Centro Diurno tramite l'utilizzo del sistema gestionale Atl@nte secondo le indicazioni della U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza;
- adempiere ogni altro debito informativo previsto dal flusso regionale FAD (DGRV n. 1059/2012, DDR n. 220/2015) rispettandone le scadenze definite dalla Regione Veneto;
- non richiedere ai soggetti inseriti nel Centro Diurno o alle loro famiglie contributi in relazione alle attività di cui all'art.1, ad esclusione delle attività aggiuntive di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR n. 740/2015, salvo nuove o diverse disposizioni

regionali e salvo quanto previsto dalla progettualità individualizzata approvata in UVMD, concordata con la famiglia stessa.

Il Soggetto Accreditato dovrà prestare il servizio sulla base degli standard previsti dalla L.R. 22/2002, così come previsto dall'Allegato C della DGRV n. 740/2015 e s.m.i. per il Centro Diurno, garantendo personale qualificato in relazione alle prestazioni ed attività previste. Per lo svolgimento del progetto, vanno richieste al personale impiegato, oltre ai requisiti necessari, anche competenze tecniche, motivazioni e capacità relazionali.

Il Soggetto Accreditato si impegna a far sì che al Coordinatore dell'unità di offerta, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, vengano affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli utenti. Il Coordinatore inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari delle persone con disabilità e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

Il Soggetto Accreditato oltre a garantire l'adeguata formazione professionale, conforme ai contenuti del progetto presentato, favorisce la partecipazione agli eventi formativi, ai tavoli di lavoro e di coordinamento, organizzati dall'Azienda ULSS nelle varie articolazioni distrettuali.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto Accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto Accreditato.

L'Azienda ULSS, nell'ambito dei propri compiti di verifica e monitoraggio di quanto sottoscritto nel presente accordo contrattuale, potrà - attraverso propri operatori - accedere ai locali nell'orario di apertura redigendo, quando ritenuto necessario, un apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS 9 remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS 9 effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta (foglio presenze come elaborato dal Sistema Atl@nte). La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di

somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto Accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2025.

E' obbligo del Soggetto Accreditato provvedere ad assicurare l'eventuale rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale durante la vigenza del presente Accordo Contrattuale e nel rispetto della tempistica stabilita da apposita normativa regionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si risolve automaticamente in caso di revoca dell'AccREDITAMENTO Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto Accreditato accetta che:

- l'accREDITAMENTO, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGRV 06/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGRV 06/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto Accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accREDITAMENTO.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia..

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda

Per il Soggetto Accreditato

ULSS 9 SCALIGERA

Il Direttore UOC DAT

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Flavia Dal Bosco

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto Accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 11 - Controversie.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda

Per il Soggetto Accreditato

ULSS 9 SCALIGERA

Il Direttore UOC DAT

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Flavia Dal Bosco

Data

DISTRETTO 1 - 2									
DENOMINAZIONE ENTE GESTORE	INDIRIZZO ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	INDIRIZZO STRUTTURA	POSTI AUTORIZZATI	autorizzazione esercizio	SCADENZA	POSTI ACCREDITATI	Accreditamento	SCADENZA
COOPERATIVA SOCIALE C.P.L. SERVIZI	VIA SANDRI, 27 - SAN BONIFACIO (VR)	IL MOSAICO	VIA SANDRI, 27 - SAN BONIFACIO (VR)	30	Decreto 257 - 03/07/2023	03/07/2028	30	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023
COOPERATIVA SOCIALE CASA NOSTRA	VIA CHIESA SABBION, 6 - COLOGNA VENETA (VR)	CASA NOSTRA	VIA CHIESA SABBION, 6 - COLOGNA VENETA (VR)	27	Decreto 233 - 07/06/2023	23/10/2027	27	DGR 316 - 18/03/2021	31/12/2023
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE	VIA BRAMANTE, 15 - VERONA	CA' VIGNAL	STRADA LE GRAZIE, 22 - VERONA	19	Determina 331 - 02/08/2023	11/06/2027	19	DGRV 316 - 18/03/2021	scad. 31/12/2023 - sospensione dei termini del procedimento di accreditamento per carenza certificato di agibilità. Nota regionale prot. 498287 del 26/10/2022 - ns. prot. 223484 - 14/11/2022
		PRIMAVERA	V.LO SAN DOMENICO, 11 - VERONA	29	Decreto 156 - 27/03/2019	27/03/2024	29	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023
COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME	VIA CROSARE DI SOPRA, 2 - MONTECCHIA DI CROSARA (VR)	CRESCERE INSIEME	VIA CROSARE DI SOPRA, 2 - MONTECCHIA DI CROSARA (VR)	15	Decreto 237 - 07/06/2023	30/11/2027	15	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023
ISTITUTO DON CALABRIA	VIA SAN ZENO IN MONTE, 23 - VERONA	ARMONYA	VIA SAN MARCO, 121 - VERONA	30	Decreto 424 - 31/10/2019	07/08/2024	30	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		BIONDELLA	VIA SAN MARCO, 121 - VERONA	30	Decreto dirigenziale 424 - 31/10/2019	07/08/2024	30	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		DON PEDROLLO	VIA SAN MARCO, 121 - VERONA	30	Decreto dirigenziale 424 - 31/10/2019	07/08/2024	30	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		SAO SAN MARCO	VIA SAN MARCO, 121 - VERONA	15	Decreto dirigenziale 424 - 31/10/2019	07/08/2024	15	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		SAO SAN ZENO	VIA SAN ZENO IN MONTE, 23 - VERONA	15	Decreto dirigenziale 424 - 31/10/2019	07/08/2024	15	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
COOPERATIVA SOCIALE FALIERO	VIA DANDOLO, 2 VERONA	FALIERO	VIA DANDOLO, 2 VERONA	15	Decreto dirigenziale 447 - 18/12/2019	24/03/2024	15	DGR 1967 - 21/12/2018	Domanda in data 03/05/21 n. prot. 203164 - visita di verifica il 03/11/2021
GRESNER	VIA A. PROVOLO, 43/A - VERONA	VERONA	VIA A. PROVOLO, 43/A - VERONA	30	Decreto dirigenziale 270 - 12/10/2020 (con prescrizioni) - richiesto rinnovo il 21/03/2022 prot. 170	16/03/2025	30	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		COLOGNOLA AI COLLI	VIA CUBETTA, 11 - COLOGNOLA AI COLLI (VR)	25	Decreto dirigenziale 270 - 12/10/2020 (con prescrizioni) - richiesto rinnovo il 21/03/2022 prot. 170	16/03/2025	25	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
COOPERATIVA SOCIALE MONTEFORTE IL FIORE	VIA DELLA FONTANA, 41 - MONTEFORTE D'ALPONE (VR)	IL FIORE	VIA DELLA FONTANA, 41 - MONTEFORTE D'ALPONE (VR)	30	Decreto dirigenziale 108 - 15/03/2021	28/10/2023	30	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023

COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA	VIA MONTE FIORINO, 14 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)	LA GINESTRA	VIA MONTE FIORINO, 14 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)	30	Decreto dirigenziale 259 - 12/10/2020	12/10/2025	12	DGRV 1403 - 15/10/2015	scadenza 15/10/2018 - visita di verifica il 04/02/2021
		IL TESORO	VIA FOSSA FRESCA, 9 - RALDON - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)	20	Decreto 214 - 29/04/2022	29/04/2027	20	DGR 396 - 07/04/2023	28/04/2026
LA STRADA - CASA LABORIOSA	VIA TURAZZA, 12 - CADIDAVID - VERONA	CASA LABORIOSA	VIA TURAZZA, 12 - CADIDAVID - VERONA	13	Decreto 376 - 26/09/2019	19/11/2024	13	DGR 1967 - 21/12/2018	Visita di verifica il 30/07/2021
COOPERATIVA SOCIALE L'OFFICINA DELL'AIAS	VIA SAN MICHELE, 1 - VERONA	IL CALEIDOSCOPIO	VIA ZAMBONI, 56 - VERONA	18	Determina 82 - 16/04/2018	scadenza 15/04/2023 - inviata domanda di rinnovo in data 12/04/2023	18	DGRV 139 - 15/02/2022	31/12/2024
		I COLORI	VIA ZAMBONI, 56 - VERONA	20	Determina 87 - 16/04/2018	scadenza 15/04/2023 - inviata domanda di rinnovo in data 13/04/2023	20	DGR 164 - 22/02/2022	31/12/2024
		L'OFFICINA	VIA SICILIA, 69 - VERONA	30	Decreto 212 - 31/05/2023	11/06/2027	30	DGRV 139 - 15/02/2022	31/12/2024
COOPERATIVA SOCIALE LUCE E LAVORO	VIA DEL PESTRINO, 4 - VERONA	LUCE E LAVORO	VIA DEL PESTRINO, 4 - VERONA	30	Decreto 42 - 03/02/2021	24/10/2024	30	DGRV 1875 - 29/12/2020	31/12/2023
COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA	VIA SAN GIOVANNI, 20 - MONTECCHIA DI CROSARA (VR)	L'ARCOLAIO	VIA CORTE CAVAGGIONI, 14/3 - RONCA' (VR)	30	Decreto 285 - 27/07/2023	14/12/2027	30	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
COOPERATIVA SOCIALE MONTEVERDE	VIA CONCA DELLE PERLE, 1 - BADIA CALAVENA (VR)	ARMONIA	VIA CONCA DELLE PERLE, 1 - BADIA CALAVENA (VR)	30	Determina 117 - 06/04/2023	06/04/2028	30	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023
		FANTASIA	VIA CONCA DELLE PERLE, 1 - BADIA CALAVENA (VR)	30	Determina 117 - 06/04/2023	06/04/2028	30	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023
COOPERATIVA SOCIALE NOI INSIEME	VIA PONTE BASAZENOCI, 1 - QUINTO - VERONA	NOI INSIEME	VIA PONTE BASAZENOCI, 1 - QUINTO - VERONA	8	Decreto 235 - 07/06/2023	30/11/2027	8	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023
PICCOLA FRATERNITA' LESSINIA	VIA DON A. SQUARANTI, 10 - BOSCO CHIESANUOVA (VR)	PICCOLA FRATERNITA' LESSINIA	VIA DON A. SQUARANTI, 10 - BOSCO CHIESANUOVA (VR)	30	Decreto 103 - 23/02/2018	31/12/2027	30	DGRV 606 - 11/05/2021	(31/12/2023) - in attesa disposizioni regionali
PICCOLA FRATERNITA' SAN ZENETTO	VIA SAN ZENO IN ORATORIO, 4 - VERONA	PICCOLA FRATERNITA' VIA FINCATO	VIA COLL. FINCATO,59 - VERONA	16	Decreto 147 - 27/03/2019	19/03/2024	16	DGR 1393 - 12/10/2021	(31/12/2023) in attesa disposizioni regionali
DISTRETTO 3									
DENOMINAZIONE ENTE GESTORE	INDIRIZZO ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	INDIRIZZO STRUTTURA	POSTI AUTORIZZATI	autorizzazione esercizio	SCADENZA	POSTI ACCREDITATI	accreditamento	SCADENZA
COOPERATIVA SOCIALE ANDERLINI	VIA SAN ZENO, 28 - CERIA	ANDERLINI	VIA SAN ZENO, 28 - CERIA	30	Decreto 332 - 14/09/2021	05/10/2026	30	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023
COOPERATIVA SOCIALE DON A. RIGHETTI	P.ZZA CASTELLO, 12 - SALIZZOLE (VR)	DON ANGELO RIGHETTI	P.ZZA CASTELLO, 12 - SALIZZOLE (VR)	10	Decreto 244 - 12/06/2023	12/06/2028	10	DGRV 606 - 11/05/2021	31/12/2023
COOPERATIVA SOCIALE EMMANUEL	P.ZZA L. TURRINI, 1 - BOVOLONE (VR)	BONAVICINA	VIA MARCONI, 22 - SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)	20	Decreto 381 - 21/12/2022	21/12/2027	20	DGRV 1194 - 05/10/2023	05/10/2026

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Flavia Dal Bosco

		VIGO DI LEGNAGO	VIA MARCATI, 65 - VIGO DI LEGNAGO (VR)	6	Decreto 116 - 06/04/2023	06/04/2028	6	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		IL CORALLO	P.ZZA L. TURRINI, 1 - BOVOLONE (VR)	26	Decreto 231 - 07/06/2023	30/05/2027	26	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023
		LE VELE	P.ZZA L. TURRINI, 1 - BOVOLONE (VR)	17	Decreto 284 - 27/07/2023	16/04/2028	15	DGRV 104 - 02/02/2021	31/12/2023
		PERZACCO	VIA DI MEZZO, 64 - PERZACCO DI ZEVIO (VR)	22	Decreto 115 - 06/04/2023	06/04/2028	22	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
FONDAZIONE FRANCHIN SIMON	VIA BORGO ENIANO, 30 - MONTAGNANA (PD)	LA VILLA	VIA BORGO ENIANO, 30 - MONTAGNANA (PD)	20	Decreto 244 - 21/07/2022	23/11/2025	20	DGRV 15 - 07/01/2020	scadenza - 31/12/2022 - inviata domanda di rinnovo il 30/03/2022. Visita di verifica effettuata in data 13/09/2022
COOPERATIVA SOCIALE IL PONTE	VIA F.LLI BANDIERA, 124 - SERMIDE E FELONICA (MN)	IL PONTE	VIA F.LLI BANDIERA, 124 - SERMIDE E FELONICA (MN)	30	Deliberazione Regione Lombardia ASL Mantova n. 339 - 28/08/2017		30	Deliberazione della Regione Lombardia n. IX/1533 del 06/04/2011	
PICCOLA FRATERNITA' DI PORTO LEGNAGO	VIA OSPITAL VECCHIO, 7 - LEGNAGO	PICCOLA FRATERNITA' DI PORTO LEGNAGO	VIA OSPITAL VECCHIO, 7 - LEGNAGO	21	Decreto 492 - 18/12/2019	18/12/2024	23	DGRV 1875 - 29/12/2020	31/12/2023
ASSOCIAZIONE SAN MARTINO	VIA TERRANEGRA, 41 - LEGNAGO	SAN MARTINO	VIA TERRANEGRA, 41 - LEGNAGO	24	Decreto 196 - 06/05/2021	17/12/2025	24	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023
FONDAZIONE M. ZANETTI	VIA PIAVE, 32 - OPPEANO (VR)	ESISTO ANCH'IO	VIA PIAVE, 32 - OPPEANO (VR)	15	Decreto 110 - 15/03/2021	12/01/2026	15	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
COOPERATIVA SOCIALE MEA	VIA G. FERRARI, 29 - VICENZA	MEA	VIA G. FERRARI, 29 - VICENZA	30	Decreto 413 - 26/11/2021	01/03/2026	30	DGR 1793 - 15/12/2021	15/12/2024
DISTRETTO 4									
DENOMINAZIONE ENTE GESTORE	INDIRIZZO ENTE GESTORE	DENOMINAZIONE STRUTTURA	INDIRIZZO STRUTTURA	POSTI AUTORIZZATI	autorizzazione esercizio	SCADENZA	POSTI ACCREDITATI	accreditamento	SCADENZA
COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA	VIA BIANCARDIN, 14 - BUSSOLENGO (VR)	AGESPHA	VIA BIANCARDIN, 14 - BUSSOLENGO (VR)	20	Decreto 282 - 06/10/2022	06/10/2027	20	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
ATI CAPOFILA COOPERATIVA SOCIALE FILO CONTINUO	VIA DEI SASSI, 3/A - PESCONTINA (VR)	IL GIRASOLE	VIA MALPIGHI, 2 - VILLAFRANCA (VR)	28	Decreto 341 - 14/09/2021	02/04/2026	28	DGR 139 - 15/02/2022	31/12/2024
ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE	VIA V. GEMENTI, 52 - S. SILVESTRO DI CURTATONE (MN)	VILLA DORA	VIA MARCONI, 10 - GARDA (VR)	30	Decreto 371 - 04/10/2023	01/08/2028	25	DGRV 201 - 24/02/2021	scadenza 31/12/2023 - inviata domanda di rinnovo il 31/03/2023 prot. 93.
COOPERATIVA SOCIALE CENTRO ATTIVITA'	VIA F.LLI CORRA', 7 - VALEGGIO S/M (VR)	ZAFFERANO	VIA F.LLI CORRA', 9 - VALEGGIO S/M (VR)	7	Decreto 42 - 14/02/2020	14/02/2025	7	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		CELESTE	VIA MANTOVA, 11 - VILLAFRANCA (VR)	30	Decreto 42 - 14/02/2020	14/02/2025	30	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
COOPERATIVA SOCIALE CENTRO SOCIALIZZAZIONE	VIA CANTORE, 6 - VILLAFRANCA (VR)	CELADON	VIA CANTORE, 6 - VILLAFRANCA (VR)	15	Decreto 208 - 24/06/2022	24/06/2027	15	DGRV 1869 - 29/12/2021	31/12/2024
COOPERATIVA SOCIALE FILO CONTINUO	VIA DEI SASSI, 3/A - PESCONTINA (VR)	FILO CONTINUO	VIA DEI SASSI, 3/A - PESCONTINA (VR)	30	Decreto 242 - 21/07/2022	17/11/2026	30	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023
		DIVENTO	VIA DEI COLLI, 52 - VILLAFRANCA (VR)	24	Decreto 280 - 27/07/2023	19/09/2027	24	DGRV 316 - 18/03/2021	31/12/2023

FONDAZIONE CORTE PALAZZO	LOC. PALAZZO, 1 - PESCHIERA DEL GARDA (VR)	LA NOSTRA CASA	LOC. PALAZZO, 1 - PESCHIERA DEL GARDA (VR)	30	Decreto 160 - 27/03/2019	14/01/2024 (in data 09/10/2023 hanno inoltrato domanda di rinnovo)	30	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
COOPERATIVA SOCIALE I PIOSI	VIA 2 GIUGNO, 11 - SOMMACAMPAGNA (VR)	I PIOSI	VIA 2 GIUGNO, 11 - SOMMACAMPAGNA (VR)	30	Decreto 20 - 07/02/2019 - Decreto 496 - 18/12/2019 (ulteriori 8 posti)	18/12/2024	22	DGRV 201 - 24/02/2021	(31/12/2023) inviata domanda di rinnovo il 29/03/2023
COOPERATIVA SOCIALE LA SCINTILLA	P.LE KENNEDY, 14 - ISOLA DELLA SCALA (VR)	LA SCINTILLA	P.LE KENNEDY, 14 - ISOLA DELLA SCALA (VR)	26	Decreto 118 - 06/04/2023	06/04/2028	26	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO	P.ZZA DON GIRELLI, 2 - DOSSOBUONO - VILLAFRANCA (VR)	PICCOLA FRATERNITA' DOSSOBUONO	P.ZZA DON GIRELLI, 2 - DOSSOBUONO - VILLAFRANCA (VR)	17	Decreto 147 - 15/06/2020	24/11/2024	17	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	PADRE F. BARDELLINI	VIA SAN MARTINO, 85 - VOLARGNE DI DOLCE' (VR)	24	Decreto 500 - 18/12/2019	20/11/2024	24	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		PADRE F. BARDELLINI	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	29	Decreto 69 - 07/02/2019	(15/11/2023) - domanda di rinnovo inoltrata alla Regione Veneto in data 29/09/2023	29	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		CASA NAZARETH	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 5 - MOZZECANE (VR)	20	Decreto 293 - 06/10/2022	06/10/2027	20	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		CASA NAZARETH	VIA DOMEGLIARA, 9 - PONTON - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	10	Decreto 500 - 18/12/2019	20/11/2024	10	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
		CASA NAZARETH	VIA CLAUDIA AUGUSTA, 44 - CORRUBBIO DI NEGARINE - S.PIETRO INCARIANO (VR)	30	Decreto 293 - 06/10/2022	06/10/2027	30	DGR 548 - 09/05/2023	16/05/2026
COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	VIA RIZZOTTI, 20/22 - VIGASIO (VR)	L'ANCORA	VIA RIZZOTTI, 20/22 - VIGASIO (VR)	22	Decreto 38 - 03/02/2021	03/02/2026	22	DGRV 1875 - 29/12/2020	31/12/2023



ATTO DI NOMINA

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

PREMESSO CHE

- in data ha stipulato un Accordo Contrattuale con la ditta/società, con sede in, P.IVA.....avente ad oggetto, per la fornitura e/o l'erogazione del servizio di, con scadenza
- per l'esecuzione dell'Accordo Contrattuale e per il compimento delle attività conseguenti, la ditta/società esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA

____(inserire il nome della ditta/società)_____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione dell'Accordo Contrattuale riportato in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto.

La Ditta/Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei



dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- prestazioni socio sanitarie presso i Centri Diurni per persone con disabilità

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.



Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- di natura personale immediatamente identificativi
- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;



- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.
-
-



-
-
-

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [SPECIFICARE IL PERIODO] prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [SPECIFICARE IL PERIODO], dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il



contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.



Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

